

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVIQUOTIDIANO
FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL
19
AGOSTO 2026

ANNO I • MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036

Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti.

PER L'IVA enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186. Non è un dettaglio di tecnica normativa: significa che l'assetto amministrativo su cui è costruita la gestione della maggior...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Iva enti associativi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno

Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativo il bando "Scoperta imprenditoriale II", che mette a disposizione delle imprese oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nelle regioni meno sviluppate del Paese. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale 19 maggio 2026, fissa termini, modalità di presentazione delle domande, criteri istruttori e regole di rendicontazione dell'agevolazione: la compilazione delle istanze sarà possibile dal 24 settembre 2026,...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud

Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", riservato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La...

SEGUE A PAGINA 9 →

FISCO & IMPOSTE

Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES

Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all'interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026,...

SEGUE A PAGINA 11 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione

Dall'8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore...

SEGUE A PAGINA 13 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPEPTE OGGI:

SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 3 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti
odierni

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036

Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti.

PAG. 3 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

3 APPROFONDIMENTI

CONTRIBUTI

Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno

Decreto MIMIT 6 agosto 2026: bando Scoperta imprenditoriale II, oltre 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno. Domande dal 7 ottobre 2026.

PAG. 6 →

CONTRIBUTI

Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud

Il bando Investimenti sostenibili 4.0 mette a disposizione 447,6 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno: requisiti, agevolazioni fino al 75% e tempistiche.

PAG. 9 →

IRES

Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES

Il riporto delle perdite resta assistibile da interpello disapplicativo anche dopo il D.Lgs. 192/2024. Regole, prove e ricadute nelle operazioni straordinarie.

PAG. 11 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

IMPRESE

Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione

Dall'8 agosto 2026 obbligo di compostabilità certificata per gli imballaggi di ortofrutta, ristorazione, catering e ospitalità. Il DL 143/2026, la deroga UE al...

PAG. 13 →

Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036

Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti. Per l'Iva enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 6 DLgs. 186/2025, art. 36-bis D.L. 75/2023, art. 36-bis DPR 633/1972.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Iva enti associativi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- 🔴 **Cosa cambia:** Iva enti associativi: il passaggio dall'esclusione all'esenzione slitta al 1° gennaio 2036 per effetto del DLgs. 186/2025. Che cosa cambia negli adempimenti.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Iva enti associativi: l'esclusione resta in vigore fino al 2036, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Per l'**Iva enti associativi** il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di **esclusione** a quello di **esenzione** per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal **1° gennaio 2036**: lo dispone l'art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186. Non è un dettaglio di tecnica normativa: significa che l'assetto amministrativo su cui è costruita la gestione della maggior parte delle associazioni italiane resta quello attuale per un altro decennio.

CHE COSA PREVEDE OGGI LA NORMA

L'art. 4 quarto comma secondo periodo del DPR 633/1972 stabilisce che non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti. La stessa disposizione copre anche le operazioni rese nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento o statuto, di un'unica organizzazione locale o nazionale.

Il regime è di **esclusione**: le operazioni restano fuori dal campo di applicazione dell'imposta. Non c'è obbligo di partita Iva se l'ente non svolge altre attività commerciali, non c'è fatturazione, non c'è registrazione, non c'è dichiarazione annuale.

L'applicazione è però subordinata alle clausole statutarie elencate dal settimo comma dello stesso art. 4, sostanzialmente coincidenti con quelle richieste dall'art. 148 comma 8 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi: divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, disciplina uniforme del rapporto associativo, obbligo di rendiconto, sovranità dell'assemblea, intrasmissibilità della quota. È lo statuto, non il calendario, il vero presupposto del regime.

CHE COSA L'ESCLUSIONE NON COPRE

L'errore più frequente è leggere l'esclusione come un perimetro generale di non imponibilità dell'ente. Non lo è. Restano in ogni caso operazioni commerciali, anche se rese ai soci, quelle indicate dal quinto comma dell'art. 4: fra le altre, la somministrazione di pasti e bevande, la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la gestione di spacci e mense, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la pubblicità commerciale. Il sesto comma prevede deroghe limitate, tipicamente per le associazioni di promozione sociale, che vanno verificate caso per caso e non estese per analogia.

Sul piano soggettivo, l'esclusione presuppone l'assenza di scopo di lucro. Per il settore sportivo la circolare 7/E si muove

nel solco già noto: il regime dell'art. 4 quarto comma è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e, in forza dell'art. 90 comma 1 della L. 289/2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali *senza fine di lucro*. Le società sportive che si avvalgono della lucratività attenuata ammessa dalla riforma dello sport si collocano fuori da questo perimetro: prima di applicare l'esclusione conviene rileggere lo statuto, non l'affiliazione.

CHE COSA CAMBIEREBBE CON IL PASSAGGIO ALL'ESENZIONE

La modifica introdotta dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 nasce dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, che contestava all'Italia la compatibilità del regime di esclusione con la direttiva Iva. La soluzione scelta dal legislatore è stata riportare le operazioni degli enti associativi nel campo di applicazione dell'imposta, collocandole però fra le operazioni esenti dell'art. 10 del decreto Iva.

La differenza è sostanziale sul piano degli adempimenti. Un'operazione esclusa non esiste ai fini Iva; un'operazione esente esiste, è rilevante e comporta, di regola, apertura della partita Iva, obblighi di fatturazione e registrazione, dichiarazione annuale e applicazione del pro-rata, con la conseguente limitazione della detrazione sull'imposta assolta a monte.

PROFILO	REGIME DI ESCLUSIONE (OGGI)	REGIME DI ESENZIONE (DAL 2036)
Rilevanza Iva dell'operazione	Fuori campo	Nel campo, ma esente
Partita Iva	Non necessaria se non ci sono altre attività commerciali	Necessaria
Fatturazione e registrazione	Non dovute	Dovute, salvo dispensa ex art. 36-bis del decreto Iva
Dichiarazione annuale	Non dovuta	Dovuta, con le eccezioni previste
Detrazione sugli acquisti	Questione non si pone	Limitata dal pro-rata

Va tenuto presente che il rinvio incide sulla sola decorrenza: il testo modificato degli articoli 4 e 10 del decreto Iva è già scritto nella legge, ma non produce effetti fino al 2036.

LA CATENA DEI RINVII

La disposizione non è mai entrata in vigore. Prevista inizialmente per la fine del 2021, la decorrenza è stata spostata in avanti cinque volte, con una regolarità che ha reso l'appuntamento un classico dei decreti milleproroghe.

PROVVEDIMENTO	DECORRENZA PREVISTA
Art. 5 comma 15-quater DL 146/2021 (testo originario)	Dicembre 2021
Legge di bilancio 2022	1° gennaio 2024
DL 51/2023	1° luglio 2024
Conversione del DL 215/2023 (milleproroghe)	1° gennaio 2025
DL 202/2024 (milleproroghe)	1° gennaio 2026
Art. 6 DLgs. 186/2025	1° gennaio 2036

L'ultimo rinvio è però di natura diversa dai precedenti. Non uno slittamento tecnico di dodici o diciotto mesi, ma una

sospensione decennale che sposta la questione oltre l'orizzonte di programmazione di qualunque ente. Il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha congelato la riforma.

Un avvertimento è d'obbligo, ed è la ragione per cui il 2036 non va trattato come una certezza acquisita. Il rinvio non chiude la procedura di infrazione, che riguarda la compatibilità dell'esclusione con la direttiva Iva: se la Commissione tornasse sul punto, il termine potrebbe essere rivisto in anticipo, esattamente come è accaduto, in senso opposto, nei cinque rinvii precedenti. La prudenza suggerisce di leggere il 2036 come l'assenza di una scadenza ravvicinata, non come una garanzia decennale.

L'EFFETTO SULLA PRASSI GIÀ PUBBLICATA

C'è una conseguenza pratica che rischia di sfuggire. Diversi documenti dell'Agenzia usciti prima di dicembre 2025 hanno confermato l'esclusione da Iva delimitandola nel tempo, con formule del tipo "fino al 31 dicembre 2025". È il caso, per il settore sportivo, della risposta a interpello n. 36 del 17 febbraio 2025 sul noleggio di impianti sportivi fra enti affiliati alla medesima federazione, ricondotto all'esclusione in quanto operazione resa fra associazioni appartenenti a un'unica organizzazione nazionale, a condizione che l'impianto resti destinato in via esclusiva all'attività sportiva.

Quel limite temporale non era una condizione della risposta: era il richiamo alla decorrenza allora vigente. Con il rinvio, la stessa conclusione vale ora nell'orizzonte esteso. La chiusura in calce a quei documenti, insomma, va aggiornata, mentre il ragionamento sostanziale resta utilizzabile.

ENTI SPORTIVI: ESCLUSIONE ED ESENZIONE GIÀ CONVIVONO

Per il settore sportivo c'è un elemento in più. Dal 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, convive con l'esclusione dell'art. 4 anche l'esenzione introdotta dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023 per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro.

Le due discipline hanno presupposti diversi e non sono alternative a scelta dell'ente. L'esclusione guarda al rapporto associativo e ai corrispettivi specifici versati da soci, associati o partecipanti; l'esenzione guarda alla natura oggettiva della prestazione e ai soggetti che praticano sport, anche non associati. La convivenza va gestita operazione per operazione, e il rinvio al 2036 significa che dovrà continuare a essere gestita.

Sul fronte degli adempimenti, la circolare 7/E conferma che per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023 gli enti sportivi dilettantistici possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972, previa comunicazione all'ufficio. L'omonimia fra le due disposizioni è una fonte di

equivoci ricorrente: la prima individua l'esenzione, la seconda la dispensa dagli adempimenti.

CHE COSA FARE

Nell'immediato non cambia nulla: gli enti che applicano correttamente l'esclusione possono proseguire. Il controllo da fare non è sul calendario ma sullo statuto e sulla sua attuazione concreta, perché è lì che si gioca il regime in caso di verifica: clausole del settimo comma dell'art. 4 effettivamente presenti, rapporto associativo reale, assemblee convocate e verbalizzate, rendiconto approvato.

Nel medio periodo il rinvio decennale consiglia di non impostare scelte organizzative sull'attesa della riforma. La

separazione fra area istituzionale e area commerciale, la gestione della partita Iva quando l'ente svolge anche attività commerciali e l'eventuale opzione per la dispensa dagli adempimenti vanno valutate sulla situazione attuale, non su quella futura.

Un'ultima annotazione di sistema: la disciplina Iva confluirà nel testo unico approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027. Cambiano la collocazione e la numerazione delle disposizioni, non la disciplina sostanziale delle operazioni degli enti associativi; nei prossimi mesi sarà comunque opportuno allineare i riferimenti normativi citati in statuti, delibere e note esplicative.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/iva-enti-associativi-esclusione-proroga-2036/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno

Decreto MIMIT 6 agosto 2026: bando Scoperta imprenditoriale II, oltre 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno. Domande dal 7 ottobre 2026. Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativo il bando "Scoperta imprenditoriale II", che mette a disposizione delle imprese oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nelle regioni meno sviluppate del Paese. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale 19 maggio 2026, fissa termini, modalità di presentazione delle domande, criteri istruttori e regole di rendicontazione dell'agevolazione: la compilazione delle istanze sarà possibile dal 24 settembre 2026, mentre lo sportello telematico per l'invio delle domande aprirà alle ore 10.00 del 7 ottobre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONTRIBUTI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Scoperta imprenditoriale II e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Decreto MIMIT 6 agosto 2026: bando Scoperta imprenditoriale II, oltre 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno. Domande dal 7 ottobre 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Scoperta imprenditoriale II: 505 milioni per la ricerca industriale nel Mezzogiorno, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il decreto direttoriale del 6 agosto 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativo il bando "Scoperta imprenditoriale II", che mette a disposizione delle imprese oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da realizzare nelle regioni meno sviluppate del Paese. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale 19 maggio 2026, fissa termini, modalità di presentazione delle domande, criteri istruttori e regole di rendicontazione dell'agevolazione: la compilazione delle istanze sarà possibile dal 24 settembre 2026, mentre lo sportello telematico per l'invio delle domande aprirà alle ore 10.00 del 7 ottobre 2026.

UNA DOTAZIONE DA OLTRE 505 MILIONI, CON QUOTE RISERVATE ALLE PMI

La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 505.801.524,89 euro. Il 60% delle risorse è riservato ai progetti presentati da piccole e medie imprese e da reti di imprese; all'interno di questa quota, una sotto riserva del 25% è destinata in via prioritaria alle micro e piccole imprese, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai soggetti di dimensioni più contenute, tipicamente meno strutturati per competere con le grandi imprese sui progetti di ricerca più consistenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali o artigiane, oltre ai centri di ricerca. Per accedere, le imprese

devono operare in regime di contabilità ordinaria e disporre, al momento della domanda, di almeno due bilanci approvati; per le imprese individuali e le società di persone, che normalmente non depositano un bilancio in senso tecnico, il requisito equivalente è costituito da due dichiarazioni dei redditi già presentate. Possono partecipare anche gli organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese che prestano servizi all'industria, ma soltanto in qualità di co-proponenti: non possono infatti assumere il ruolo di capofila del progetto né presentare una domanda in autonomia.

SETTE REGIONI AMMESSE E IL LEGAME CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

I progetti finanziabili devono essere realizzati in una delle sette regioni classificate come meno sviluppate ai fini della politica di coesione: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Devono inoltre riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla creazione di nuovi prodotti, processi o servizi, oppure al miglioramento significativo di quelli già esistenti, utilizzando tecnologie abilitanti fondamentali e mantenendo una coerenza con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Il bando ammette anche le iniziative dirette a individuare nuove traiettorie tecnologiche e applicative, purché idonee ad alimentare quel processo di

esplorazione e sperimentazione che dà il nome all'intervento, la cosiddetta "scoperta imprenditoriale".

Sul piano economico, le spese ammissibili per ciascun progetto devono essere comprese tra un milione e cinque milioni di euro. La durata del programma non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a trentasei mesi, e le attività devono iniziare dopo la presentazione della domanda e comunque entro tre mesi dal decreto di concessione dell'agevolazione.

LA COLLABORAZIONE COME REQUISITO CENTRALE DEL BANDO

A differenza di molte misure agevolative rivolte alla singola impresa, "Scoperta imprenditoriale II" richiede in via generale che i progetti siano realizzati in forma collaborativa. In caso di iniziativa congiunta possono partecipare al massimo tre soggetti, capofila compreso, e tra questi deve essere sempre presente almeno una micro, piccola o media impresa; ciascun partecipante, inoltre, deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto, per evitare che la collaborazione sia solo formale.

Il bando prevede comunque una via alternativa per chi non intende costituire un raggruppamento: una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione può presentare il progetto singolarmente, ma in questo caso deve avvalersi di soggetti esterni e indipendenti per servizi di ricerca, consulenza alla ricerca e sviluppo o ricerca contrattuale, per un valore pari almeno al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto. In entrambi i casi, tra le spese agevolabili rientrano il personale tecnico e di ricerca, gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, i servizi di consulenza e ricerca contrattuale, i brevetti, le licenze e il know-how; le spese generali e i materiali sono riconosciuti in modo forfetario, nella misura del 20% degli altri costi ammissibili, senza necessità di rendicontazione analitica per queste voci.

COME SI COMBINANO FINANZIAMENTO AGEVOLATO E CONTRIBUTO DIRETTO

Per le imprese l'agevolazione si compone di due elementi che si sommano: un finanziamento agevolato pari al 40% delle spese ammissibili, da restituire nel tempo a condizioni di favore, e un contributo diretto alla spesa, quindi a fondo perduto, la cui percentuale varia in base alla dimensione dell'impresa, il 40% per le piccole imprese, il 35% per le medie e il 30% per le grandi, sempre nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria dell'Unione europea (GBER). Per gli organismi di ricerca che partecipano come co-proponenti, invece, non è previsto il finanziamento agevolato ma soltanto il contributo diretto, pari al 60% dei costi riferiti alla ricerca industriale e al 40% di quelli riferiti allo sviluppo sperimentale,

una differenza coerente con la loro natura non imprenditoriale.

BENEFICIARIO	FINANZIAMENTO AGEVOLATO	CONTRIBUTO DIRETTO
Piccola impresa	40% delle spese ammissibili	40% delle spese ammissibili
Media impresa	40% delle spese ammissibili	35% delle spese ammissibili
Grande impresa	40% delle spese ammissibili	30% delle spese ammissibili
Organismo di ricerca (co-proponente)	Non previsto	60% ricerca industriale, 40% sviluppo sperimentale

DOMANDE TELEMATICHE E CRITERIO DI PRIORITÀ

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile, e soltanto negli orari e nei giorni di apertura dello sportello indicati nel bando: prima di preparare l'invio conviene quindi controllare il calendario operativo pubblicato sulla piattaforma, per non trovarsi fuori orario nel momento decisivo. Ogni soggetto può presentare una sola istanza, con l'eccezione degli organismi di ricerca, che possono invece partecipare a più progetti congiunti in qualità di co-proponenti. L'istruttoria segue un ordine cronologico giornaliero: tutte le domande inviate nello stesso giorno si considerano presentate nel medesimo momento, senza vantaggio per chi invia la propria istanza nelle prime ore dello sportello. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ricevute in una determinata giornata, il bando individua criteri di priorità tra i soggetti proponenti, tra i quali rientra la solidità economico-finanziaria: un motivo in più per presentare un progetto solido fin dalla prima finestra utile, senza contare sul solo ordine di arrivo.

CHE COSA DEVONO FARE IMPRESE E CENTRI DI RICERCA INTERESSATI

Le imprese localizzate o intenzionate a investire nelle sette regioni ammesse, in particolare quelle attive in settori industriali, agroindustriali o artigiani, hanno ora un arco di tempo definito per preparare la documentazione necessaria: dalla pubblicazione del decreto direttoriale al 24 settembre 2026, data di apertura della compilazione, restano circa sette settimane per individuare partner di progetto coerenti con i requisiti di collaborazione, definire il piano finanziario nel range tra uno e cinque milioni di euro e verificare la coerenza del progetto con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Considerato che l'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione e che le risorse, per quanto consistenti, sono comunque limitate, conviene arrivare pronti fin dall'apertura dello sportello del 7 ottobre 2026, senza attendere le fasi finali della finestra temporale disponibile.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/scoperta-imprenditoriale-ii-bando-ricerca-mezzogiorno/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud

Il bando Investimenti sostenibili 4.0 mette a disposizione 447,6 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno: requisiti, agevolazioni fino al 75% e tempistiche. Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", riservato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La dotazione, pari a 447.595.808,76 euro, sostiene programmi di transizione tecnologica e ambientale con agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili. Possono presentare domanda le PMI con unità produttiva in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
CONTRIBUTI.

Norme chiave
D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta
Esaminare la disciplina applicabile a Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il bando Investimenti sostenibili 4.0 mette a disposizione 447,6 milioni di euro per le PMI del Mezzogiorno: requisiti, agevolazioni fino al 75% e tempistiche.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Investimenti sostenibili 4.0, domande dal 6 ottobre per le PMI del Sud, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito termini e modalità del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", riservato alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La dotazione, pari a 447.595.808,76 euro, sostiene programmi di transizione tecnologica e ambientale con agevolazioni fino al 75% delle spese ammissibili.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare domanda le PMI con unità produttiva in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Alla data della domanda l'impresa deve risultare iscritta e attiva nel Registro delle imprese, operare in contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati; per le imprese individuali e le società di persone sono richieste almeno due dichiarazioni dei redditi.

Il 25% delle risorse complessive è riservato alle micro e piccole imprese, per evitare che il bando finisca per premiare solo gli operatori più strutturati.

CHE TIPO DI PROGRAMMI SONO AMMESSI

I progetti devono prevedere l'impiego preponderante delle tecnologie abilitanti del Piano Transizione 4.0 ed essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione oppure al cambiamento del processo produttivo di un'unità già esistente. Le spese ammissibili devono essere

comprese tra 750.000 e 5 milioni di euro e non possono superare il 70% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio (o, per imprese individuali e società di persone, dall'ultima dichiarazione dei redditi). Il programma va avviato dopo la presentazione della domanda e concluso entro 18 mesi dal provvedimento di concessione.

Rientrano nell'agevolazione macchinari, impianti e attrezzature nuovi, software e licenze, certificazioni ambientali e opere murarie, queste ultime nel limite del 40% dei costi totali. Sono ammesse, entro soglie specifiche, anche le consulenze specialistiche collegate alle tecnologie abilitanti e quelle per la diagnosi energetica.

AGEVOLAZIONI FINO AL 75% DELLE SPESE

Il sostegno pubblico copre fino al 75% delle spese ammesse, articolato in un contributo in conto impianti del 35% e in un finanziamento agevolato a tasso zero del 40%, da restituire in un periodo massimo di sette anni. Per la quota residua, almeno il 25% dei costi deve essere coperto con risorse proprie dell'impresa o con finanziamenti esterni privi di sostegno pubblico.

Un esempio pratico: una PMI calabrese che presenta un programma da 2 milioni di euro per l'ammodernamento di una linea produttiva potrà ottenere fino a 1,5 milioni di euro di agevolazione, cioè 700.000 euro di contributo a fondo perduto e 800.000 euro di finanziamento a tasso zero, coprendo i restanti 500.000 euro con mezzi propri o bancari. Un punteggio aggiuntivo premia i progetti con un forte

contenuto di sostenibilità ambientale: per gli interventi di efficientamento energetico, il decreto richiede una riduzione dei consumi di energia primaria pari almeno al 5%.

COME FUNZIONA LA DOMANDA IN DUE FASI

La procedura è interamente telematica, sulla piattaforma Invitalia. Dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026 sarà possibile compilare l'istanza, caricare gli allegati, firmare digitalmente il modulo e ottenere il "codice di predisposizione domanda". Dalle ore 10.00 del 6 ottobre 2026 quel codice andrà inserito in piattaforma per perfezionare l'invio. Lo sportello sarà operativo dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi; l'accesso richiede Spid, Cie o Cns, è riservato al legale rappresentante (salva delega) e presuppone Pec attiva e firma digitale.

Tra i documenti da allegare figurano il piano di investimento, le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio, l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa e, in presenza di opere murarie, il computo metrico estimativo di un tecnico abilitato. Va segnalata, in particolare, la dichiarazione sui dati contabili rilevanti per il punteggio, che deve essere controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore unico o, in assenza di questi organi, da un revisore legale,

commercialista, ragioniere, consulente del lavoro o responsabile di un Caf.

ORDINE CRONOLOGICO E GRADUATORIA

Le domande accedono all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero: tutte le istanze trasmesse nello stesso giorno si considerano presentate nello stesso momento, a prescindere dall'ora di invio. Se le risorse residue non bastassero a coprirle tutte, l'accesso avverrà tramite una graduatoria basata sulle caratteristiche dell'impresa e sulla sostenibilità ambientale del programma, secondo i criteri di priorità indicati nel decreto direttoriale. Conviene quindi predisporre per tempo piano di investimento, attestazioni professionali ed eventuale documentazione ambientale, perché per alcuni allegati la completezza è condizione di ammissibilità, non solo elemento istruttorio.

FASE	DATA	COSA SI PUÒ FARE
Apertura compilazione	10 settembre 2026, ore 12.00	Compilare l'istanza, caricare allegati, ottenere il codice di predisposizione
Apertura invio	6 ottobre 2026, ore 10.00	Inserire il codice e perfezionare l'invio della domanda
Dotazione complessiva	-	447.595.808,76 euro, di cui il 25% riservato a micro e piccole imprese



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/investimenti-sostenibili-4-0-bando-investimenti-sostenibili-4-0/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES

Il riporto delle perdite resta assistibile da interpello disapplicativo anche dopo il D.Lgs. 192/2024. Regole, prove e ricadute nelle operazioni straordinarie. Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all'interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026, è rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024: il nuovo testo degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR non richiama più espressamente l'istituto, ma non lo ha eliminato. Il contribuente può quindi chiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite, dimostrando che nel caso concreto non si realizza l'effetto elusivo che la norma vuole prevenire.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IRES.

Norme chiave

articolo 84 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Interpello disapplicativo e riporto perdite e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il riporto delle perdite resta assistibile da interpello disapplicativo anche dopo il D.Lgs. 192/2024. Regole, prove e ricadute nelle operazioni straordinarie.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Interpello disapplicativo e riporto perdite: resta possibile dopo la riforma IRES, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Le società che intendono riportare perdite fiscali in presenza di limiti antielusivi possono continuare a ricorrere all'interpello disapplicativo. La conclusione, sostenuta dalla Norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026, è rilevante dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2024: il nuovo testo degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR non richiama più espressamente l'istituto, ma non lo ha eliminato. Il contribuente può quindi chiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate di disapplicare il limite, dimostrando che nel caso concreto non si realizza l'effetto elusivo che la norma vuole prevenire.

QUANDO OPERANO I LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE

Il riporto consente di utilizzare le perdite di un periodo per ridurre i redditi imponibili degli anni successivi. Nelle operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e conferimenti, la legge introduce test e condizioni per evitare che una società acquisisca un'altra impresa soltanto per utilizzare le sue perdite. Le regole interessate sono soprattutto l'articolo 84 del TUIR e, per le operazioni straordinarie, gli articoli 172, 173 e 176.

Il mancato superamento di un parametro previsto dalla legge non equivale però necessariamente a un'operazione abusiva. Una società può avere ragioni economiche reali, continuare

l'attività e mantenere un legame sostanziale con le perdite maturate, pur non rispettando un test quantitativo. È proprio in queste situazioni che l'interpello conserva utilità pratica.

LA BASE GENERALE DELL'INTERPELLO DISAPPLICATIVO

L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212 del 27 luglio 2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, consente di chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva quando il contribuente dimostra che non possono verificarsi gli effetti che quella disposizione intende contrastare. L'istanza deve essere presentata prima di adottare il comportamento fiscale cui si riferisce e deve individuare con precisione la norma da disapplicare, i fatti rilevanti e gli elementi probatori offerti.

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha riformato la disciplina delle perdite e delle operazioni straordinarie, eliminando alcuni rinvii testuali all'interpello. Secondo AIDC, questa scelta redazionale non basta a escludere l'istituto: la sua fonte è la disciplina generale dello Statuto e non il singolo richiamo contenuto nelle norme del TUIR. L'interpretazione è coerente con la funzione dell'interpello, che non crea un'agevolazione, ma permette di verificare in anticipo se una limitazione antielusiva debba operare nel caso concreto.

QUALI PROVE SERVONO

Non è sufficiente affermare che l'operazione è genuina. L'istanza deve descrivere la struttura dell'operazione, l'attività svolta prima e dopo, le ragioni imprenditoriali, l'assetto societario e il modo in cui le perdite si collegano all'attività che produrrà i redditi futuri. Bilanci, contratti, piani industriali, organigrammi, documenti sulla continuità operativa e dati sulla composizione dei ricavi possono essere decisivi.

VERIFICA	OBIETTIVO
Norma limitativa applicabile	Indicare esattamente il test non superato
Ragioni economiche	Mostrare che l'operazione non mira al commercio delle perdite
Continuità dell'attività	Dimostrare il collegamento economico tra società e perdite
Documentazione	Rendere verificabile ogni circostanza rappresentata

I SEGNALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Anche le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate continuano a includere il riporto delle perdite tra le ipotesi

trattabili con interpello disapplicativo. Inoltre, la risposta a interpello n. 278 del 3 novembre 2025 ha esaminato una fattispecie relativa alle perdite nell'ambito di un'operazione straordinaria, dopo le riforme richiamate. Non si tratta di una regola valida per ogni caso, ma è un elemento che conferma la perdurante praticabilità dello strumento.

LA SCELTA OPERATIVA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Quando emerge un dubbio sul superamento dei test, la verifica non dovrebbe essere rinviata alla dichiarazione. Occorre ricostruire tempestivamente i dati e valutare se il caso richieda un interpello preventivo. La risposta favorevole non sostituisce la documentazione, ma riduce il rischio di una contestazione successiva; l'assenza di istanza, invece, non trasforma automaticamente il riporto in illegittimo, ma rende più delicata la difesa in controllo.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/interpello-disapplicativo-riporto-perdite-riforma-ires/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione

Dall'8 agosto 2026 obbligo di compostabilità certificata per gli imballaggi di ortofrutta, ristorazione, catering e ospitalità. Il DL 143/2026, la deroga UE al regolamento PPWR e le sanzioni dal 2030. Dall'8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore dell'ospitalità. Il decreto legge 7 agosto 2026 n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) introducendo l'obbligo che queste specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato solo se biodegradabili e compostabili, e certificate come tali secondo lo standard tecnico riconosciuto a livello europeo, la norma UNI EN 13432.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IMPRESE.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Imballaggi compostabili obbligatori e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Dall'8 agosto 2026 obbligo di compostabilità certificata per gli imballaggi di ortofrutta, ristorazione, catering e ospitalità. Il DL 143/2026, la deroga UE al regolamento PPWR e le sanzioni dal 2030.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Imballaggi compostabili obbligatori: le regole per ortofrutta e ristorazione, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Dall'8 agosto 2026 sono in vigore in Italia nuovi obblighi sugli imballaggi monouso utilizzati per confezionare prodotti ortofrutticoli freschi, per la ristorazione e il catering, per le monoporzioni di condimenti e per il settore dell'ospitalità. Il decreto legge 7 agosto 2026 n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) introducendo l'obbligo che queste specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato solo se biodegradabili e compostabili, e certificate come tali secondo lo standard tecnico riconosciuto a livello europeo, la norma UNI EN 13432. Non si tratta di una scelta isolata del legislatore italiano, ma dell'esercizio di una facoltà che il diritto dell'Unione europea riconosce agli Stati membri a determinate condizioni, e che imponeva tempistiche di attuazione molto strette per non essere persa.

QUALI IMBALLAGGI DEVONO DIVENTARE COMPOSTABILI

Il decreto individua quattro categorie specifiche di imballaggi monouso soggette al nuovo obbligo. Rientrano innanzitutto gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare quantitativi inferiori a 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, la classica vaschetta o il sacchetto in cui si trovano, ad esempio, pomodorini o insalata già lavata al supermercato. Rientrano poi gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al

consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, quindi i contenitori utilizzati direttamente all'interno di ristoranti, bar, hotel e servizi di catering per servire cibi e bevande ai clienti.

La terza categoria riguarda gli imballaggi contenenti porzioni individuali di condimenti, come le monodose di conserve, salse, panna da caffè e zucchero che si trovano comunemente nei bar e nei locali di ristorazione. La quarta categoria, infine, comprende gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene destinati al settore ricettivo, cioè le tipiche confezioni monodose di shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti da bagno che gli hotel mettono a disposizione degli ospiti nelle camere.

LE ESCLUSIONI: ASPORTO IMMEDIATO E STRUTTURE SANITARIE

Il decreto prevede due esclusioni esplicite dall'ambito di applicazione della nuova disciplina. Restano fuori dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, senza necessità di ulteriori preparazioni: chi acquista un pasto già pronto da portare via, quindi, non vede applicarsi questa specifica regola sui contenitori utilizzati. È esclusa inoltre la categoria degli imballaggi necessari a garantire la sicurezza e l'igiene in strutture dove vige un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie

assistenziali, dove esigenze di natura sanitaria prevalgono sull'obiettivo ambientale della norma.

PERCHÉ LA TEMPISTICA ERA DECISIVA: LA DEROGA DEL REGOLAMENTO UE SUGLI IMBALLAGGI

La rapidità con cui il decreto è stato approvato ed è entrato in vigore non è casuale, ma risponde a una condizione posta dal diritto dell'Unione europea. Il regolamento UE 2025/40, noto con l'acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), stabilisce come regola generale che gli imballaggi debbano rispettare requisiti di riciclabilità. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento consente tuttavia agli Stati membri di applicare, in alternativa, criteri di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi, a condizione che il Paese disponga di sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti sufficientemente sviluppati sul proprio territorio.

Per potersi avvalere di questa facoltà derogatoria, che l'Italia ha ritenuto più adatta al proprio sistema di gestione dei rifiuti organici, particolarmente sviluppato rispetto alla media europea, era necessario che la normativa nazionale entrasse tempestivamente in vigore in coincidenza con l'applicazione del regolamento stesso, fissata al 12 agosto 2026. Il decreto legge 143/2026, pubblicato il 7 agosto ed entrato in vigore l'8 agosto, ha quindi anticipato di pochi giorni quella scadenza, permettendo all'Italia di collocarsi stabilmente nel regime derogatorio previsto dal PPWR anziché ricadere nella regola generale della riciclabilità, che per queste categorie di imballaggi sarebbe risultata più complessa da rispettare vista la loro natura di piccoli formati monouso spesso a diretto contatto con alimenti.

LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA: LO STANDARD UNI EN 13432

Per essere considerati conformi al nuovo obbligo, gli imballaggi rientranti nelle categorie indicate devono risultare certificati secondo la norma tecnica UNI EN 13432, lo standard europeo che definisce i requisiti per la

compostabilità industriale degli imballaggi, oppure secondo uno standard equivalente riconosciuto a livello europeo. Questa certificazione attesta che il materiale si decompone completamente in un impianto di compostaggio industriale entro tempi e con caratteristiche predefinite, senza lasciare residui tossici nel compost prodotto. Le imprese che producono, importano o commercializzano imballaggi rientranti in queste categorie dovranno quindi verificare, insieme ai propri fornitori, che i materiali utilizzati siano già certificati secondo questo standard, oppure avviare per tempo il processo di certificazione presso gli organismi competenti.

SANZIONI DAL 2030: UN PERIODO TRANSITORIO DI QUATTRO ANNI

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 2.500 e 25.000 euro per chi viola l'obbligo di compostabilità sugli imballaggi rientranti nel perimetro della norma. L'importo massimo della sanzione può salire fino a quattro volte il limite ordinario, quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore complessivo supera il 10% del fatturato del soggetto trasgressore: una soglia pensata per colpire con maggiore severità le violazioni sistematiche o di dimensioni particolarmente rilevanti rispetto all'attività economica dell'impresa.

Va sottolineato un aspetto importante per le imprese interessate: pur essendo il decreto già in vigore dall'8 agosto 2026, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di compostabilità si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2030. Il legislatore ha quindi previsto un periodo transitorio di oltre tre anni, durante il quale produttori, importatori e utilizzatori di questi imballaggi potranno adeguare le proprie filiere di approvvigionamento, esaurire le scorte di imballaggi non conformi già acquistate e riorganizzare i propri processi produttivi o di acquisto senza il rischio immediato di sanzioni. Le imprese del settore ortofrutticolo, della ristorazione, del catering e dell'ospitalità farebbero comunque bene a non rimandare l'adeguamento agli ultimi mesi disponibili, considerato che la riconversione delle filiere di imballaggio, specialmente per chi utilizza grandi volumi, richiede tempi organizzativi non trascurabili.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/imballaggi-compostabili-obbligo/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →